

## COMUNE DI ORSOGNA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

22.12.1998

N.

72

OGGETTO: "Applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità".

L'anno millenovecentonovantotto

il giorno ventidue del mese di dicembre

alle ore 19,10 nella solita sala delle riunioni

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune il 28 DIC. 1998

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Inviato al Comitato di Controllo

il 28 DIC. 1998

Prot. N. 4593

| CONSIGLIERI                     | Presenti | Assenti |
|---------------------------------|----------|---------|
| 1) MONTEPARA Fabrizio - Sindaco | x        |         |
| 2) CICOLINI Antonio             |          | x       |
| 3) DI RICO Lara                 |          | x       |
| 4) MANCINI Domenico             | x        |         |
| 5) BUCCI Raffaele               | x        |         |
| 6) PACE Angelo                  | x        |         |
| 7) LA FARCIOLA Massimo          | x        |         |
| 8) DI SIPIO Rocco               | x        |         |
| 9) DELLA PELLE Mariano          | x        |         |
| 10) DI CIERO Camillo            | x        |         |
| 11) SALERNO Anna                |          | x       |
| 12) CROGNALE Marisa             | x        |         |
| 13) CIANCIO Filippo             | x        |         |
| 14) DEL GRECO Giovanni          |          | x       |
| 15) VERNA Delia                 | x        |         |
| 16) FANARO Enrico               | x        |         |
| 17) D'ANGELO Luca               | x        |         |

Numero presenti 13

Partecipa il Segretario del Comune Signor Dott.ssa Evelina DI FABIO incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Fabrizio MONTEPARA

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

- Alle ore 19,45 interviene il Consigliere Del Greco Giovanni - Presenti e Votanti n° 14;
- Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;
- Interviene il Consigliere Fanaro Enrico il quale chiede la riduzione delle sanzioni tributarie e precisamente l'applicazione delle sanzioni del minimo stabilito dalla legge per le tipologie indicate nelle lettere B) e D) previste nelle diverse fattispecie dei tributi locali di cui alla proposta di deliberazione;
- Il Sindaco nella replica fa presente che nella fattispecie di cui alla lettera B) è stata applicata la sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo prevista dalla legge in quanto detta fattispecie presuppone ipotesi di evasione da parte del cittadino; relativamente al punto D), si richiede un maggiore collaborazione dei cittadini. Fa altresì presente che non si vuole penalizzare il cittadino, ma lo spirito della nuova legge impone l'autofinanziamento degli Enti e quindi una maggiore attività di controllo;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione con oggetto: " Applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità";
- CONSIDERATO che la stessa proposta è parte integrante del presente atto;
- CONSIDERATO di dover rendere eseguibile, data l'urgenza, la delibera di che trattasi, con separata votazione;
- VISTO il Bilancio 1998;
- CON Voti, per alzata di mano, favorevoli n° 9 - astenuti n° 3: Ciancio Filippo, Verna Delia Del Greco Giovanni del gruppo di minoranza "Progressisti Popolari" - contrari n° 2: Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del gruppo di minoranza - "Polo della Libertà";

#### D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione, che è parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione, data l'urgenza, viene resa eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 47, 3° comma - Legge 8.6.90, n. 142, come segue:  
Voti favorevoli n° 9 - astenuti n° 3: Ciancio Filippo, Verna Delia e Del Greco Giovanni del gruppo di minoranza "Progressisti Popolari" - contrari: Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del gruppo di minoranza - " Polo della Libertà";
- di dare atto dei pareri favorevoli espressi come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.



# COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66036

DELIBERA N. 72  
DATA 22-12-98

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta di: ~~GIUNTA COMUNALE~~ del \_\_\_\_\_  
CONSIGLIO COMUNALE del 22-12-98

OGGETTO: APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE  
SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITA'.

Data 16 NOV. 1998

IL SINDACO  
(Geom. Fabrizio Montepara)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega allo stesso conferita dall'art. 3, co. 133, della Legge 23/12/1996, n. 662, con i quali si è proceduto:

- alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471);
- a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (n. 472)";
- alla "revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n. 473)."

Rilevato, in particolare, che il D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs. n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

Considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali sono entrate in vigore dal 1° aprile 1998;

Atteso:

che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997, co. 2) l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

Che la determinazione di tali criteri va a integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;

Che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come appresso:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.

La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto alla entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d), trova giustificazione nella circostanza che la "misura" punitiva nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

Ritenuto altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

c) nel caso in cui le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Ritenuto, inoltre, con riferimento alla recidiva prevista dal co. 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del co. 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472 che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo);

Vista la L. 142/90 e succ. modif. ed integraz.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 17 della Legge 08/05/98, n. 146, in materia di interessi moratori;

Assunti i pareri previsti dalla L. 142/90- art. 53;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco-Presidente:

|                    |                  |             |
|--------------------|------------------|-------------|
| Presenti n.        | Votanti n.       | astenuti n. |
| Voti favorevoli n. | voti contrari n. |             |

## DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

c) applicazione della sanzione del minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed, in genere, per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune;

- 2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

## SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengano ad elementi non incidenti sul determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento dell'imposta o del diritto

### SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) £. 100.000
- d) 30% dell'imposta o del diritto dovuti
- e) sulle somme dovute a titolo di imposte o diritti si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto , per i periodi fino al 30.6.98 e del 2,50% per ogni semestre compiuto per i periodi successivi (art. 17- L. 146/98).

## TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento della tassa

### SANZIONI

- a) 200% della tassa dovuta con minimo di £. 100.000
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) £. 100.000
- d) 30% della tassa dovuta

e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto per i periodi fino al 30.6.98 e del 2,50% per ogni semestre compiuto, per i periodi successivi (art. 14 - L. 146/98).

## TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
- b) infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa (c.d. errori formali)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, co. 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- e) tardivo pagamento della tassa

### SANZIONI

- a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) £. 50.000
- d) £. 100.000
- e) 30% della tassa di cui si è ritardato il versamento
- f) sulle somme dovute a titolo di tassa o di maggiore tassa si applicano gli interessi moratori in ragione 7% per ogni semestre compiuto, per i periodi fino al 30.6.98 e del 2,50% per ogni semestre compiuto per i periodi successivi (art. 17 - L. 146/98).

## IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI

### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia
- b) denuncia infedele

c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

e) tardivo pagamento dell'imposta

#### SANZIONI

a) 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000

b) 75% del maggiore tributo dovuto

c) £. 100.000

d) £. 200.000

e) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento

f) sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, co. 3, della Legge 11/03/88, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione del 4,5% per ogni semestre compiuto fino al 30.6.98, e del 2,5% per ogni semestre compiuto per i periodi successivi.

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

#### VIOLAZIONI

a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia

b) dichiarazione o denuncia infedele

c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

e) tardivo pagamento dell'imposta

#### SANZIONI

a) 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000

b) 75% del maggiore tributo dovuto



c) £. 100.000

d) £. 200.000

e) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento

f) sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30.6.98, e del 2,50% per ogni semestre compiuto per i periodi successivi.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 292 T.U.F.L.  
APPROVATO CON R.D. 14/09/1931, N. 1175**

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione denuncia

b) denuncia incompleta o infedele

c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo (c.d. errori formali)

d) tardivo pagamento del tributo

SANZIONI

a) 100% del tributo dovuto

b) 80% del maggiore tributo dovuto

c) £. 100.000

d) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento

e) sulle somme dovute a titolo di tributo o maggiore tributo, si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto.

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) se la violazione di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo; *QUINTO*

c) nel caso in cui le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due;

- 4) di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà;
- 5) di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(art. 53 L. 142/90)

Motivazioni: \_\_\_\_\_

SI ESPRIME

parere favorevole.

Data 1 S NOV. 1998



IL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(Art. 53 L. 142/90)

Visti gli atti contabili;

SI ESPRIME

parere  favorevole

sfavorevole per \_\_\_\_\_

in ordine alla regolarità contabile.

Data 1 S NOV. 1998



IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**COME ALL'ORIGINALE**

f.to: .....


f.to: .....

f.to: .....

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Addì 28 DIC. 1998

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO